

SECONDO ADDENDUM AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AVVOCATURA DELLO STATO

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Premesso che:

- in virtù del disposto dell'art. 1, comma 8, del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, in data 22 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito denominata anche solo "Ente") e l'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo "Avvocatura") hanno sottoscritto apposito Protocollo d'intesa per disciplinare, sulla base della distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità di cooperazione tra l'Ente e l'Avvocatura, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazione, tali da rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;
- anche a seguito di quanto disposto dall'art. 4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in data 24 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate - Riscossione e l'Avvocatura dello Stato hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'intesa, prevedendo nuove modalità operative volte a garantire un sempre più efficiente e incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Ente affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori dall'Ente e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti del medesimo Ente. Le Parti, ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo rideterminato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, indicate all'articolo 3;
- l'art. 76 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha stabilito in particolare:
 - al comma 1, che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6;

- al comma 2 che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19, della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima;
- al comma 4, che, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate - Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- il subentro a titolo universale dell'Ente, a far data dal 1° ottobre 2021, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. avrebbe determinato un inevitabile impatto sull'operatività del Protocollo d'intesa in vigore tra le parti, con un repentino incremento dei volumi delle attività previste in capo all'Avvocatura, nell'immediato non puntualmente quantificabile, anche a causa delle significative diversità esistenti tra i rispettivi sistemi informativi della riscossione e gli applicativi per la gestione del contenzioso in uso da parte di Riscossione Sicilia S.p.A. e da parte dell'Ente;
- le Parti, nuovamente ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico dell'Avvocatura dello Stato e dei carichi di lavoro dalla stessa gestiti, hanno di comune accordo ritenuto opportuno addivenire alla stipula, in data 1° ottobre 2021, di un primo "Addendum" al Protocollo d'intesa in vigore, al fine di disciplinare la fase immediatamente successiva al subentro dell'Ente in tutti i rapporti giuridici di Riscossione Sicilia S.p.A., limitandone i potenziali impatti negativi sul piano operativo;

Considerato che:

- all'esito delle prime rilevazioni effettuate, permangono, in ragione della diversità dei sistemi informativi e degli applicativi di gestione del contenzioso in uso da parte dell'allora Riscossione Sicilia e dell'Ente (in corso di unificazione), alcune incertezze sulla composizione e qualità dei dati;
- è emersa, pertanto, la necessità di disporre approfondimenti in ordine alla tipologia, alla distribuzione geografica e al numero delle controversie riferibili alle attività di riscossione poste in essere e relative a carichi affidati alla disciolta Riscossione Sicilia S.p.A.,

Tra l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Gabriella Palmieri Sandulli,

e

l'Avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore di Agenzia delle entrate - Riscossione,

si conviene quanto segue.

1. PREMESSE

1.1 Le premesse e considerazioni di cui sopra sono parti integranti e sostanziali dell'accordo.

2. DEROGA TEMPORANEA AL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA

2.1 Al fine di poter compiutamente valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi correlati ai nuovi carichi di lavoro originati dal subentro *ex lege* di Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. a far tempo dal 1° ottobre 2021, l'Avvocatura dello Stato fino al 31 dicembre 2022 non presterà il proprio patrocinio a favore dell'Ente relativamente a tutte le cause, sia passive che attive, riferibili alle attività della disciolta Riscossione Sicilia S.p.A. Ciò, indipendentemente dal grado di giudizio e dalla magistratura adita e ivi comprese le cause riferibili alle attività svolte dall'Ente nel perimetro territoriale della predetta società estinta e relative anche ai nuovi carichi affidati al medesimo Ente nello stesso territorio, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

2.2 Tale deroga temporanea al patrocinio per le cause ricomprese nell'ambito di cui al punto che precede riguarderà sia le nuove cause, incardinate dopo il 1° ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima del 1° ottobre 2021.

2.3 In deroga al punto precedente, gli Uffici Centrali dell'Ente potranno comunque sottoporre all'Avvocatura, ai fini dell'eventuale assunzione del relativo patrocinio, specifiche controversie, ricomprese nel perimetro della disciolta Riscossione Sicilia S.p.A., per le quali appaiano venire in rilievo questioni di massima o particolarmente significative in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione, di cui all'art. 3.6 del vigente Protocollo d'intesa.

2.4. Per quanto non disciplinato in deroga dal presente Addendum si applica il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le parti il 24.09.2020.

3. DISPOSIZIONI FINALI

3.1 Il presente "Addendum" sarà in vigore dal 1° aprile 2022.

Roma, data delle firme

L'Avvocato Generale dello Stato

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli

(firmato digitalmente)

Il Direttore di Agenzia delle entrate-Riscossione

Avv. Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)